

Sentenza n. 30 /2026



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32515** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **GECHELE Mirco**

(c.f. GCCMRC73L17C890N), nato a Cologna Veneta (VR) il 17.07.1973 e

ivi residente in via S. Sebastiano 35, int. B, in qualità di socio

amministratore e legale rappresentante della Società agricola SAN

SEBASTIANO DI GECHELE MIRCO E VALTER S.S., con sede in

Cologna Veneta, via S. Sebastiano 33, p. IVA 03550620235, cancellata dal

registro delle imprese a gennaio 2024;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi con

	l'assistenza del Segretario sig.ra Tornielli Doriana, e data per letta la	
	relazione, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Francesca Cosentino.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il	
	sig. GECHELE Mirco, in qualità di socio amministratore e legale	
	rappresentante della società agricola SAN SEBASTIANO DI GECHELE	
	MIRCO E VALTER S.S., cancellata dal registro delle imprese, per ivi	
	sentirlo condannare al pagamento dell'importo complessivo di euro	
	58.580,24, di cui € 33.867,86 in favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti	
	(AVEPA) e Regione Veneto ed € 24.712,38 in favore dell'Agenzia delle	
	Dogane e dei Monopoli, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici	
	ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino	
	all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello	
	Stato.	
	Acquisita dal Comando dei Carabinieri per la Tutela agroalimentare di	
	Parma la notizia dell'avvio di un procedimento penale (n. 9936/2022) per	
	indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., art. 40 co. 1	
	del d.lgs. 504/1995 e per illecito amministrativo da reato di cui all'art. 21 del	
	d.lgs. 213/2001, l'organo inquirente, ritenuto che le indagini svolte,	
	compendiate nelle relazione di P.G. ed esitate nel procedimento penale	
	conclusosi con la sentenza del Gip del Tribunale di Verona dell'01.03.2024,	
	dimostrassero in maniera inequivocabile il compimento degli illeciti	
	2	

	descritti, contestava all’odierno convenuto di aver cagionato un danno	
	patrimoniale, corrispondente a contributi indebitamente erogati, in base a	
	domande di aiuto e ai titoli giustificativi ivi dichiarati, risultati falsi.	
	Rappresentava, al riguardo, come dalle indagini dei carabinieri fosse emerso	
	che il sig. Gecchele – al fine di ottenere il pagamento dei contributi europei –	
	attestava falsamente il possesso di terreni siti nel comune di Villa	
	Bartolomea di cui la società non era più proprietaria, per essere gli stessi	
	tornati nella disponibilità di ISMEA, a seguito della risoluzione del relativo	
	contratto di acquisto.	
	In particolare, nelle domande uniche di aiuto, presentate per conto della	
	società agricola, il convenuto rendeva dichiarazioni menzognere, indicando	
	in particolare: “... <i>le informazioni riguardanti tutte le particelle agricole</i>	
	<i>relative alle superfici dell’azienda (non solo quelle richieste a premio) ...</i>	
	<i>con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e</i>	
	<i>alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell’anno di</i>	
	<i>campagna ...” e “di essere titolare di diritti all’aiuto secondo quanto</i>	
	<i>risultante dal Registro nazionale titoli PAC 2015-2020 e di avere a</i>	
	<i>disposizione, alla data del 15 maggio dell’anno di campagna, gli ettari</i>	
	<i>ammissibili abbinati ai diritti all’aiuto”.</i>	
	Quindi, secondo la ricostruzione di parte attrice, la società, mediante	
	l’attivazione dei titoli PAC, otteneva, contestualmente, un doppio vantaggio,	
	ossia, da un lato, l’erogazione indebita di contributi comunitari (così distinti:	
	anno 2019, euro 5.716,98; anno 2020, euro 10.315,32; anno 2021, euro	
	10.364,43; anno 2022, euro 6.303,31 a titolo di acconto del 60%) e,	
	dall’altro, il mantenimento della disponibilità di 40 titoli PAC aventi un	
	3	

	valore unitario pari a circa 172 euro (titoli che la società avrebbe altrimenti	
	perso, a vantaggio della Riserva Nazionale Titoli, per mancata attivazione	
	degli stessi per 2 anni consecutivi ex art. 31, co.1, lett. b), del Reg UE	
	1307/2013).	
	Dall'analisi del fascicolo aziendale gli inquirenti accertavano, altresì,	
	un'ulteriore indebita percezione di denaro pubblico, pari ad euro 33.139,86,	
	corrispondente al carburante agricolo ottenuto ad un prezzo agevolato	
	(sconto di accisa, pari al 78% per il gasolio e al 51% per la benzina),	
	attraverso la falsa attestazione del possesso dei medesimi terreni agricoli	
	contenuta nelle domande presentate dalla società nello stesso arco temporale,	
	dal 2019 al 2022 (domande U.M.A. ex D. Lgs. 504/1995 e DM Mef	
	454/2001: n. 4156874 del 04.02.2019; n. 4496422 del 31.03.2020; n. 476521	
	del 19.10.2020; n. 4824959 del 23.02.2021; n. 5067633 del 30.09.2021; n.	
	5196686 dell'01.06.2022).	
	La Procura evidenziava, altresì, che:	
	- il GIP del Tribunale di Verona, ritenendo sussistente il <i>fumus commissi</i>	
	<i>delicti</i> , con decreto del 06.02.2023, aveva disposto nei confronti della società	
	agricola e di Gecchele Mirco (in qualità di socio amministratore) il sequestro	
	preventivo del profitto del reato di cui all'art. 316-ter c.p., per un importo di	
	euro 20.679,15 (escludendo i contributi del 2019 poiché la relativa domanda	
	era stata presentata in data 03.05.2019 quando la società era ancora titolare	
	dei terreni), nonché il sequestro dei 40 titoli PAC detenuti dalla società;	
	- in data 10.03.2023, su autorizzazione della Procura della Repubblica, la	
	società aveva effettuato, in ragione del procedimento penale 9936/2022	
	R.G.N.R., un bonifico di euro 20.679,75 (pari alla somma sequestrata quale	
	4	

	profitto del reato), ottenendo, poi, con decreto del P.M. del 14.03.2023, la	
	restituzione delle cose sequestrate;	
	- in data 01.04.2023, con verbale dei carabinieri di accertata violazione	
	amministrativa ex lege 898/1986, era stata contestata alla società agricola e a	
	Gecchele Mirco l'indebita percezione di euro 26.983,06 (pari alle somme	
	relative agli anni 2020 e 2021, cui si era aggiunto l'importo di euro 6.303,31,	
	quale acconto del pagamento per la domanda di contributi del 2022);	
	- la vicenda penale si era conclusa con la sentenza di patteggiamento n.	
	190/2024 dell'01.03.2024, divenuta irrevocabile in data 03.04.2024, con la	
	quale il G.I.P. di Verona, ritenuti insussistenti i presupposti per un	
	proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., aveva condannato Gecchele	
	Mirco alla pena di mesi 6 di reclusione e al pagamento di una multa di euro	
	29.800,00 e la società agricola all'erogazione della sanzione pecuniaria di	
	euro 12.000,00;	
	- il giudice aveva disposto la confisca della somma di denaro di euro	
	20.679,75, corrispondente al profitto del reato e già versata dall'imputato sul	
	conto corrente della procedura;	
	- nel mese di gennaio 2024 la società è stata cancellata dal registro delle	
	imprese.	
	Ritenuti sussistenti i presupposti per l'affermazione di responsabilità per	
	danno erariale, la Procura provvedeva ad emettere invito a dedurre notificato	
	ex art. 140 c.p.c. in data 17 aprile 2025 al sig. Gecchele, il quale, tuttavia,	
	non presentava memorie difensive.	
	Sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo processuale penale e, in	
	particolare, degli accertamenti svolti dal Nucleo Antifrodi dei carabinieri di	
	5	

	Parma, compendiati nella denuncia di danno, nonché dei provvedimenti	
	emessi dal giudice penale (decreto di sequestro preventivo e sentenza di	
	patteggiamento), la Procura riteneva indubbiamente provato che il sig.	
	Gecchele Mirco, in nome e per conto della società agricola, avesse ideato un	
	sistema truffaldino volto a realizzare, contestualmente, la percezione di	
	contributi comunitari destinati all'agricoltura, la disponibilità di titoli PAC e	
	il conseguimento dello sconto d'accisa sul carburante agricolo.	
	In particolare, contestava al convenuto di avere dichiarato falsamente, nelle	
	domande volte ad ottenere contributi/agevolazioni comunitari, di avere	
	l'effettiva titolarità di terreni, per un'estensione complessiva di circa 42	
	ettari, nonostante l'avesse persa a causa del mancato pagamento delle rate	
	del prezzo pattuito nel contratto di acquisto con patto di riservato dominio in	
	favore di ISMEA, contratto di fatto risolto con verbale notarile di	
	attestazione di inadempimento, registrato all'Agenzia delle entrate – Ufficio	
	territoriale di Roma in data 28.11.2019.	
	Quanto all'elemento soggettivo, evidenziava che il convenuto aveva agito	
	animato dal dolo e cioè dalla consapevolezza e volontà di fare apparire una	
	consistenza territoriale, in realtà inesistente, al fine di ottenere indebiti	
	finanziamenti pubblici e con finalità di doloso arricchimento, ravvisando	
	nella vicenda anche l'occultamento doloso del danno, disvelato solo all'esito	
	delle indagini della polizia giudiziaria (cfr. CdC Sez. Puglia, 645/2022).	
	Il danno, corrispondente all'ammontare dei contributi comunitari erogati dal	
	2020 al 2022 (con esclusione dei contributi agricoli riferiti al 2019, aderendo	
	alle motivazioni del Gip di Verona, e, per le stesse ragioni, delle	
	agevolazioni per il carburante riferite alla domanda del mese di febbraio	
	6	

	2019), veniva quantificato dalla Procura in euro 58.580,24, di cui euro	
	26.983,06, a titolo di contributi agricoli erogati dal 2020 al 2022; euro	
	6.884,80 corrispondenti al valore dei 40 titoli PAC indebitamente mantenuti	
	ed euro 24.712,38 pari al valore delle agevolazioni sul prezzo del carburante	
	dal 2020 al 2022.	
	II. Il convenuto Mirco Gecchele, pur a seguito di regolare notifica ex art.	
	140 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di	
	fissazione dell'udienza, non si costituiva né depositava memorie e documenti	
	in Segreteria entro il termine assegnato dal Presidente nel decreto di	
	fissazione dell'udienza (20 novembre 2025).	
	III. All'odierna pubblica udienza, non comparso il convenuto, ne è stata	
	dichiarata la contumacia; la Procura ha insistito nelle tesi esposte nell'atto di	
	citazione e ha conclusivamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi	
	rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in	
	decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, va rilevata la contumacia del convenuto Mirco	
	Gecchele - dichiarata in udienza ai sensi dell'art. 93 c.g.c. – tenuto conto	
	che, nonostante l'atto di citazione sia stato ritualmente notificato allo stesso,	
	in proprio e in qualità di legale rappresentante e amministratore della società	
	agricola “San Sebastiano di Gecchele Mirco e Valter s.s.”, il predetto non si	
	è costituito in giudizio né è comparso all'udienza di discussione (cfr. relate	
	di notifica, depositate dalla Procura).	
	2. Venendo al merito, l'esame compiuto degli atti di causa consente di	
	7	

	acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura,	
	derivante dall'indebita percezione di finanziamenti UE e agevolazioni fiscali	
	non dovute sul prezzo di acquisto di carburante agricolo, a seguito della	
	presentazione delle relative domande per gli anni dal 2020 al 2022.	
	2.1 Ciò premesso, deve ritenersi sussistente il rapporto di servizio tra le	
	Amministrazione danneggiate e il convenuto, avendo quest'ultimo	
	beneficiario direttamente di fondi pubblici vincolati a finalità di interesse	
	generale, con la partecipazione alla realizzazione di un programma pubblico	
	finanziato prevalentemente con risorse europee e nazionali e l'assunzione di	
	obblighi di correttezza, veridicità e coerenza con gli obiettivi di spesa	
	delineati dalla normativa europea.	
	Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, il	
	rapporto di servizio non si esaurisce nel solo vincolo organico tra pubblica	
	amministrazione e dipendente pubblico, ma si estende a ogni soggetto –	
	anche privato – che, a qualunque titolo, cooperi con l'amministrazione	
	all'attuazione di un interesse pubblico attraverso la gestione di risorse	
	economiche pubbliche. È stato, in particolare, affermato che tale rapporto	
	sussiste anche in capo a soggetti esterni, ogni qualvolta il loro operato si	
	inserisca funzionalmente in un programma amministrativo e ne condizioni la	
	riuscita, assumendo così obblighi tipici della funzione pubblica (Cass. civ.,	
	SS.UU., n. 20701/2013; n. 16536/2019; n. 32523/2023).	
	Nel caso di specie, il convenuto ha beneficiato dei pagamenti diretti di cui al	
	Reg. (UE) n. 1307/2013, concessi agli agricoltori sotto forma di un sostegno	
	al reddito di base per la realizzazione di dettagliati programmi di sviluppo	
	rurale e commisurati al numero di ettari di terreno agricolo coltivati, e di	
	8	

agevolazioni fiscali sul prezzo di acquisto del carburante agricolo.

In particolare, il sig. Mirco Gecchele, in quanto legale rappresentante e amministratore della società agricola beneficiaria (cancellata dal registro delle imprese in data 31.01.2024), ha operato in posizione di soggetto attuatore, tenuto a rispettare i presupposti oggettivi e soggettivi del contributo, con l'obbligo di non frustrare lo scopo pubblico dell'intervento.

È proprio la riscossione del contributo pubblico (come tale) che determina l'insorgenza del rapporto funzionale di servizio tra il privato (operatore economico di settore) e l'ente che eroga il contributo stesso, in ragione della natura (pubblica) delle risorse impiegate e delle finalità (pubbliche) con esse perseguite (Cdc, Sez. II centr. d'app., sent. n. 151/2021).

Risultando la società cancellata dal registro delle imprese (e quindi estinta) dal 31.01.2024 (come attestato da visura camerale in atti del 24.06.2025), la responsabilità erariale attinge solamente Gecchele Mirco che, in qualità di legale rappresentante e socio amministratore, era dotato dei poteri di rappresentanza e di gestione della società.

Come affermato in modo ormai consolidato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Cdc Sez. Marche, sent. n. 98/2025; Sez. Umbria, sent. n. 14/2021; Sez. Puglia, sent. n. 477/2021), alla responsabilità della società si aggiunge la responsabilità solidale di colui che, in qualità di amministratore della stessa nel periodo interessato, era incaricato della gestione operativa, amministrativa e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche della materiale attività volta al conseguimento dei finanziamenti in oggetto.

2.2 Dagli atti di causa e, in particolare, dalle puntuali risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri del Reparto di tutela agroalimentare (all. sub.

	1 alla denuncia) emerge, in modo chiaro e univoco, l'antigiuridicità delle	
	condotte tenute dal sig. Mirco Gecchele, tutte manifestamente contrarie al	
	quadro normativo di riferimento ed espressione di un disegno illecito	
	unitario volto al conseguimento indebito di erogazioni pubbliche e alla	
	fruizione di sconti d'accisa non dovuti sul prezzo di acquisto del carburante,	
	mediante il rilascio di attestazioni non veritiere in ordine al possesso dei	
	requisiti per la concessione di tali benefici economici.	
	In particolare, dalla documentazione versata agli atti del procedimento dal	
	P.M., risulta che:	
	- la società San Sebastiano di Gecchele Mirco e Valter s.s. aveva acquistato	
	da ISMEA, con patto di riservato dominio, giusto atto notarile del 2	
	dicembre 2010, un lotto di terreni, siti nel Comune di Villa Bartolomea,	
	dell'estensione di circa 42 ettari (foglio 35, particella 20 e foglio 43,	
	particelle nn. 10-11-277-278-13-22-24-25-26-27-272-273-274-275-7-9 e	
	particelle nn. 277 e 278 derivanti dal frazionamento della particella n. 12);	
	- il contratto era stato successivamente risolto di diritto, per morosità	
	dell'acquirente (superiore alle due rate del prezzo), come accertato con	
	processo verbale notarile del 19.11.2019, a rogito Notaio Madeo Francesco	
	(annotato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in data	
	03.12.2019 e comunicato alla società con nota di ISMEA del 19.12.2019).	
	Dall'analisi del fascicolo aziendale detenuto dal Centro di Assistenza	
	Agricola Coldiretti (CAA), sede di Cologna Veneta (VR), acquisito in copia	
	dai carabinieri, emerge, però, che la società, nonostante la perdita a far data	
	dal 03.12.2019 del valido titolo di conduzione dei predetti terreni, aveva	
	continuato a presentare, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e	
	10	

	1307/2013 e s.m.i., domande di aiuto, riferite agli anni di campagna 2020,	
	2021 e 2022, nel quadro “PREMIO BASE-026”, all’interno delle quali erano	
	state indicate le particelle relative al fondo di cui non risultava più	
	proprietaria, per effetto della risoluzione del contratto di acquisto.	
	In particolare, nelle predette domande uniche di pagamento (n. 4593545 del	
	18.05.2020, n. 4885570 del 20.05.2021 e n. 5196822 del 26.05.2022), il	
	convenuto, in qualità di legale rappresentante e amministratore della società,	
	aveva reso dichiarazioni menzognere, avendo attestato di aver indicato nel	
	fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti all’azienda, nella quale	
	esercitava un’attività agricola, comprese quelle riguardanti le particelle	
	relative alle superfici (non solo quelle richieste a premio).	
	Aveva, altresì, sottoscritto altre dichiarazioni relative alla conoscenza sia	
	degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero, sia delle	
	disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e s.m.i., riguardanti tra l’altro	
	sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore	
	agricolo, <i>“con particolare riferimento alla dichiarazione di essere</i>	
	<i>agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio</i>	
	<i>dell’anno di campagna”</i> .	
	Le indagini dei carabinieri hanno, invece, accertato che il sig. Gecchele non	
	aveva alcun titolo per percepire i benefici economici per gli anni di	
	campagna 2020-2022, posto che gli stessi erano stati concessi da AVEPA	
	proprio in ragione del titolo di conduzione, ritenuto legittimo, di quei terreni	
	agricoli che, pur costituendo la totalità del compendio aziendale dichiarato	
	dal convenuto, non erano più nella giuridica disponibilità della società	
	agricola e non potevano, pertanto, essere utilizzati per lo svolgimento delle	
	11	

	6.884,80, in assenza dei requisiti prescritti per il mantenimento degli stessi.	
	Parimenti illecita risulta la condotta posta in essere dal sig. Gecchele al fine	
	di ottenere l'agevolazione consistente nell'applicazione di uno sconto	
	d'accisa, pari al 78% per il gasolio e al 51% per la benzina, sul prezzo di	
	acquisto del carburante agricolo, avendo comportato un'ulteriore indebita	
	percezione di denaro pubblico, pari ad euro 24.712,38.	
	Secondo quanto ricostruito nella prospettazione attorea, infatti, dopo la	
	risoluzione del contratto di acquisto dei terreni siti nel Comune di Villa	
	Bartolomea (circa 42 ettari), la società del convenuto aveva presentato	
	domande per l'assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato ai	
	sensi del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e del decreto MEF 14 dicembre 2001,	
	n. 454 (cd. domande U.M.A. n. 4496422 dell'01.04.2020 e n. 4765721 del	
	19.10.2020; n. 4824959 del 23.02.2021 e n. 5067633 del 30.09.2021; n.	
	5196686 dell'01.06.2022), in assenza dei requisiti del possesso e della	
	conduzione delle superfici dichiarate.	
	Per usufruire di tali assegnazioni, finalizzate allo svolgimento delle attività	
	agricole, l'art. 2 del citato D.M. n. 454/2001 prevede, infatti, la	
	presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una richiesta	
	contenente, tra gli altri, i dati relativi all'ubicazione e all'estensione	
	dell'azienda e una dichiarazione dei lavori da eseguirsi nel corso dell'anno,	
	riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.	
	Peraltro, come chiarito dall'art. 3 del manuale AVEPA recante la procedura	
	per la compilazione, presentazione e istruttoria delle domande di	
	assegnazione del carburante agricolo agevolato per l'agricoltura (all. 20 alla	
	denuncia), per gli esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle	
	13	

	imprese, il carburante può essere assegnato per le lavorazioni effettuate sui	
	terreni avuti in conduzione e inseriti nel fascicolo aziendale con valido titolo	
	di possesso, non essendo ammissibili assegnazioni di carburante agevolato	
	per lavorazioni svolte al di fuori della propria azienda agricola.	
	Orbene, anche nel caso delle domande per l'assegnazione del carburante	
	agricolo, la relativa agevolazione è stata conseguita dal sig. Gecchele	
	attraverso la falsa attestazione della disponibilità e della conduzione dei	
	medesimi terreni agricoli che, oltre a non essere più intestati alla società,	
	versavano in uno stato di completo abbandono, come emerso da un	
	sopralluogo eseguito dai Carabinieri il 03.10.2022 (all. 22 alla denuncia).	
	Alla luce di quanto esposto, pertanto, risulta evidente come le plurime	
	condotte perpetrate dal convenuto abbiano integralmente sovvertito le	
	finalità pubbliche sottese all'erogazione dei contributi, trasformando	
	strumenti di sostegno all'agricoltura in mezzi per accaparrarsi finanziamenti,	
	con un esborso privo di reale utilità a danno dell'erario.	
	La lesione dell'interesse pubblico si è, dunque, concretizzata non solo	
	nell'illecita percezione delle risorse, ma anche nell'impossibilità di	
	destinarle a soggetti effettivamente meritevoli, con conseguente frustrazione	
	degli obiettivi della coltivazione agricola e del miglioramento fondiario.	
	In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, deve ribadirsi	
	che la percezione di risorse pubbliche in violazione delle condizioni	
	normative integra una condotta <i>contra ius</i> produttiva di responsabilità	
	amministrativo-contabile. In particolare, l'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013	
	prevede che i benefici previsti dalla legislazione agricola settoriale non siano	
	concessi a soggetti che abbiano creato artificialmente le condizioni per il	
	14	

	loro conseguimento in contrasto con le finalità proprie della normativa,	
	disposizione ormai costantemente richiamata anche dalla giurisprudenza	
	contabile (cfr. Cdc, Sez. I App., sent. n. 427/2023), cui si aggiunge l’art. 75	
	del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, a mente del quale:	
	<i>“... qualora dal controllo ... emerga la non veridicità del contenuto della</i>	
	<i>dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti</i>	
	<i>al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”</i> .	
	Nel caso di specie, l’inosservanza sistematica delle prescrizioni in materia di	
	sostegno all’agricoltura, unitamente alla falsificazione delle condizioni di	
	ammissibilità e alla creazione di un modello imprenditoriale fraudolento, ha	
	determinato un evidente scostamento tra lo scopo pubblico dell’aiuto e il suo	
	effettivo utilizzo, con conseguente lesione del pubblico interesse.	
	2.3 Ad avviso del Collegio, può considerarsi pienamente provato anche	
	l’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà consapevole e	
	preordinata di conseguire risorse pubbliche, in difetto dei requisiti sostanziali	
	previsti dalla normativa richiamata, avendo il convenuto volontariamente	
	esibito dichiarazioni oggettivamente non rispondenti al vero e avendo	
	consapevolmente apposto la propria firma in calce alle domande di aiuto,	
	ricomprensenti terreni che non erano nella sua giuridica disponibilità.	
	In particolare, le modalità esecutive delle attività ascrivibili al convenuto -	
	sviluppatesi nell’arco di più annualità e caratterizzate da reiterazione,	
	sistematicità e organizzazione – rivelano un’azione pianificata, strutturata e	
	finalizzata in modo persistente ad eludere le disposizioni poste a presidio	
	dell’erogazione dei contributi pubblici.	
	Il quadro complessivo ha evidenziato, infatti, non solo la consapevolezza di	
	15	

	fornire dichiarazioni mendaci e non veritiere al fine di ottenere contributi	
	pubblici, ma anche una piena padronanza del funzionamento dei meccanismi	
	di accesso al sostegno pubblico utilizzati illecitamente per appropriarsi	
	indebitamente di danaro pubblico.	
	Nel fascicolo aziendale acquisito presso il CAA Coldiretti di Verona, infatti,	
	sono state rinvenute copie dell'atto di compravendita dei terreni da ISMEA e	
	delle visure camerali ad essi riferite, ma non anche le comunicazioni inerenti	
	alla perdita del diritto di proprietà per effetto della risoluzione del contratto	
	di acquisto con patto di riservato dominio.	
	Tale omissione, unitamente alle condotte attive poste in essere dal convenuto	
	e integranti il sistema fraudolento dallo stesso congegnato, deve,	
	all'evidenza, ritenersi finalizzata (e idonea) non soltanto a trarre in errore	
	l'Amministrazione erogatrice dei contributi, ma anche ad impedire o,	
	perlomeno, a rendere assai difficoltosa, l'individuazione delle azioni illecite	
	e del danno arrecato alle pubbliche finanze.	
	L'omessa comunicazione al CAA Coldiretti di Verona da parte del sig.	
	Gecchele ha, infatti, consentito alla società di mantenere inalterata la	
	consistenza territoriale, seppur costituita da terreni non legittimati da un	
	titolo di conduzione valido (affitto, comodato, proprietà) e di assicurarsi, al	
	contempo, la possibilità di ottenere agevolazioni anche su superfici non	
	ammesse al beneficio economico.	
	In conclusione, ritiene il Collegio che la condotta truffaldina ascritta dalla	
	Procura al convenuto sia ampiamente comprovata dalla documentazione in	
	atti, potendo il giudice contabile trarre utili elementi di valutazione, a fini	
	probatori, dal fascicolo processuale penale (in particolare, dai puntuali	
	16	

	accertamenti svolti dal competente Reparto dei Carabinieri di Parma,	
	compendiati nella denuncia di danno), nonché dagli stessi provvedimenti	
	emessi dal giudice penale (decreto di sequestro preventivo e sentenza di	
	patteggiamento). Può dirsi, quindi, integrata la sussistenza del dolo, quale	
	espressione di una volontà lucida e reiterata di disattendere gli scopi pubblici	
	cui erano destinate le risorse ricevute e, quindi, di provocare un pregiudizio	
	all'erario.	
	2.4 Dagli atti di causa risulta, pertanto, confermata la sussistenza di un danno	
	arrecato ad AVEPA e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	
	direttamente riconducibile alle condotte illecite, poste in essere dal sig.	
	Gecchele. L'erogazione delle provvidenze pubbliche, in assenza dei	
	presupposti legittimanti, si è, infatti, tradotta in un pregiudizio erariale in	
	quanto non si è realizzata alcuna pubblica utilità e sono stati frustrati gli	
	obiettivi posti a fondamento della misura di sostegno.	
	È da ritenersi, quindi, pienamente documentata, sulla base delle numerose	
	prove raccolte dagli inquirenti, l'esistenza del nesso di causalità tra le	
	reiterate condotte tenute dal convenuto e il danno arrecato all'erario, secondo	
	il criterio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",	
	elaborato dalla giurisprudenza civile (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n.	
	576) e recepito dalla giurisprudenza contabile quale parametro idoneo	
	all'accertamento eziologico nei giudizi di responsabilità amministrativa	
	(Cdc, SS.RR., 18 giugno 2015, n. 28/QM; Sez. I centr. d'App., 16 febbraio	
	2018, n. 74; Sez. giur. Toscana, 3 marzo 2023, n. 54).	
	Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, <i>"quando i moduli</i>	
	<i>operativi seguiti, come nel caso di specie, non sono congruenti con gli</i>	
	17	

	<i>impegni assunti (e valutati rispondenti agli obiettivi di sistema perseguiti in sede di ammissione al finanziamento), vi è un esborso totalmente inutile per il progetto assentito dell'operatore di settore, e come tale dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi, con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto” (Cdc, Sez. II App., sent. n. 380/2021).</i>	
	2.5 Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che nella vicenda di cui è causa sussistano tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per il configurarsi di una responsabilità amministrativo-contabile a carico del convenuto.	
	Per quanto concerne la quantificazione del danno, va confermata la richiesta di parte attrice volta al risarcimento del danno, per l'importo complessivo di euro 58.580,24 corrispondente alla somma di:	
	- euro 26.983,06, pari al valore dei contributi erogati da AVEPA nel periodo di riferimento (euro 10.315,32 per il 2020, euro 10.364,43 per il 2021 ed euro 6.303,31 per il 2022);	
	- euro 6.884,80, pari al valore dei 40 titoli PAC indebitamente mantenuti;	
	- euro 24.712,38, pari alla somma delle agevolazioni fruite per l'acquisto del carburante ricevuto per gli anni dal 2020 al 2022, tenendo conto degli importi rettificati comunicati dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con nota del 19.10.2022 (euro 10.305,60 per il 2020, euro 9.535,09 per il 2021 ed euro 4.871,69 per il 2022).	
	Il danno, così determinato, integra una perdita concreta e attuale per l'Amministrazione, non risultando né la restituzione delle somme	
	18	

	indebitamente percepite né l'intervenuto recupero delle stesse da parte di	
	AVEPA.	
	In proposito, non può tenersi conto, ai fini di una riduzione del <i>quantum</i>	
	risarcitorio, della confisca di somme quali profitto del reato, disposta in sede	
	penale, avendo natura e finalità ontologicamente diverse rispetto alla	
	condanna pronunciata in sede giuscontabile ed una funzione essenzialmente	
	sanzionatoria, in quanto riferita all'equivalente monetario del profitto	
	conseguito mediante la commissione del reato.	
	Ne consegue che l'ammontare oggetto di confisca, introitato peraltro da	
	soggetto (Ministero della Giustizia) diverso dal danneggiato, non può essere	
	qualificato come risarcimento del danno erariale, né può essere scomputato	
	dall'importo della condanna per responsabilità amministrativa (tra le altre,	
	Cdc, Sez. App., n. 80/2015).	
	In sintesi, la confisca penale, quale pena accessoria, è quindi priva di natura	
	risarcitoria e non si traduce in un beneficio patrimoniale per	
	l'Amministrazione danneggiata deducibile dal danno erariale, sicché le	
	somme confiscate non incidono sulla quantificazione del pregiudizio da	
	risarcire (così, Cdc, Sez. II App., sent. n. 194/2025; Sez. III App., sent. n.	
	140/2025; Sez. giur. Veneto, sent. n. 442/2025).	
	Ciò posto, in sede di esecuzione della presente sentenza potrà, comunque,	
	tenersi conto di eventuali somme che risultassero <i>medio tempore</i>	
	definitivamente recuperate o trattenute dalle Amministrazioni competenti,	
	purché puntualmente riferibili ai medesimi titoli e alle medesime annualità	
	considerate ai fini della quantificazione del danno accertato in questa sede.	
	Per quanto riguarda, infine, il soggetto danneggiato, si ritiene che il danno,	
	19	

	per l'importo di euro 33.867,86, sia configurabile a carico di AVEPA, quale	
	organismo pagatore degli aiuti economici riconosciuti alla società; quanto,	
	invece, alle agevolazioni fruite per l'acquisto del carburante, trattandosi di	
	uno sconto fiscale che non comporta alcun pagamento da parte di AVEPA,	
	l'importo del danno, pari ad euro 24.712,38, andrà riversato all'Agenzia	
	delle Dogane e dei Monopoli.	
	3. Accertati, dunque, i presupposti della responsabilità per danno erariale, va	
	disposta la condanna del sig. Mirco Gecchele, a titolo di dolo, al pagamento,	
	della complessiva somma di euro 58.580,24, di cui euro 33.867,86 (pari alla	
	somma di euro 26.983,06 e di euro 6.884,80) in favore dell'Agenzia Veneta	
	per i Pagamenti (AVEPA) ed euro 24.712,38 in favore dell'Agenzia delle	
	Dogane e dei Monopoli, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo	
	gli indici ISTAT dalla data dei pagamenti indebiti sino alla pubblicazione	
	della sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla	
	medesima data fino all'effettivo soddisfo.	
	4. Quanto alle spese di giudizio, se ne dispone la liquidazione come in	
	dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nei termini di cui in motivazione:	
	1) dichiara la contumacia del sig. Gecchele Mirco;	
	2) in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale,	
	condanna il sig. Gecchele Mirco, a titolo di dolo, in proprio e in qualità di	
	legale rappresentante e socio amministratore della società agricola SAN	
	20	

	SEBASTIANO DI GECCHELE MIRCO E VALTER S.S., al pagamento	
	della somma di € 33.867,86 in favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti	
	(AVEPA) e della somma di € 24.712,38 in favore dell’Agenzia delle Dogane	
	e dei Monopoli, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici	
	ISTAT dalla data dei pagamenti indebiti sino alla pubblicazione della	
	sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla	
	medesima data fino all’effettivo soddisfo;	
	3) condanna il convenuto Gecchele Mirco al pagamento delle spese di	
	giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., con	
	separata nota a margine della presente sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre	
	2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa Borelli	Marta Tonolo
	Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente	
	giudizio si liquidano in € 273,31 (duecentosettantatre/31).	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	Elisa BORELLI	Marta TONOLO
	Depositata in Segreteria, il 28/01/2026	
	21	

[illegible]